



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE URBANISTICA - LL.PP. - EDILIZIA PRIVATA

Numero 2 Del 15-01-2020 Registro generale n. 12

Oggetto:	SISMA 2016. OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI TERRENO PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE SITA IN VIA RIMESSA FOGLIO 1 PART. 786/PORZ. DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI OCCUPAZIONE. NOMINA CONSULENTE TECNICO AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 2 D.P.R. 327/2001 S.M.I.
CIG:	

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di gennaio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Spinaci Andrea

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 4/2019 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

PREMESSO CHE:

- i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;
- che a causa delle forti scosse sismiche del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 la Stazione di comando dei Carabinieri e tutti gli edifici di proprietà comunale sono stati chiusi al pubblico ed allo stato attuale risultano inutilizzabili;
- che a causa dello stato di danno è stato necessario reperire aree a supporto della Protezione Civile, presente sul territorio comunale con la colonna mobile della Regione Emilia Romagna;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri 25 agosto 2016 “Dichiarazione dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2016 “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016:

- n.388 del 26 agosto 2016: “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n.389 del 28 agosto 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 391: del 1 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 394: del 19 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 399: del 10 ottobre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 408 del 15 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 a partire dal giorno 24 agosto 2016”;

RICHIAMATO l’art. 6 dell’Ordinanza PCM n. 388 del 26/08/2016 come di seguito riportato:

Art. 6 – (Occupazioni di urgenza)

1. Per le attività di soccorso e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente Ordinanza, i Sindaci possono provvedere all’occupazione d’urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione di urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni;

RICHIAMATO l’art. 3 comma 1 dell’Ordinanza PCM n. 389/2016 avente per oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016.” ed in particolare l’art. 3 comma 1 di seguito riportato:

“Art. 3 - Procedure acceleratorie

1. Gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.”;

RICHIAMATA l’Ordinanza PCM n. 394/2016 avente per oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016.” ed in particolare l’art. 3 comma 5 di seguito riportato:

“Art. 3 – (Soggetto Attuatore per il monitoraggio delle attività per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statale):

-
5. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente ordinanza, i soggetti ivi previsti, per gli aspetti di rispettiva competenza, possono procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti già previsti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 dell’ordinanza n. 388/2016, dall’articolo 3 dell’ordinanza n. 389/2016, dall’articolo 1, dell’ordinanza n. 391/2016, dall’articolo 6 dell’ordinanza n. 392/2016, dall’art. 5 della presente ordinanza, oltre che in deroga alle seguenti ulteriori norme:
 - a. decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Titoli II e III, Titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonché relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti;
 - b. legge Regione Umbria del 21 gennaio 2015, n. 1 articoli 89, 90, 212 comma 1, lett. d), nonché la disciplina dei titoli abilitativi;
 - c. legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34;
 - d. decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 152;
 - e. legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo III, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi;
 - f. regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7, 17 e corrispondenti norme regionali legislative e regolamentari;
 - g. legge 21 novembre 2000, n. 353, articolo 10, comma 1;
 - h. regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articolo 96, lett. f);
 - i. decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 16, 17, 22, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;
 - j. decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;
 - k. legge Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18.
 6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, ultimo periodo della presente ordinanza, ai fini dell’utilizzo delle aree necessarie per l’attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della presente ordinanza, si procede, nei limiti indicati dalle disposizioni di cui al comma 5, in deroga alle vigenti disposizioni. A tal fine le Regioni definiscono, d’intesa con i Comuni interessati, le necessarie procedure volte a consentire a questi ultimi di provvedere all’acquisizione delle aree idonee al patrimonio pubblico, ovvero alla relativa locazione, nel rispetto del principio di economicità e dell’esigenza di limitare le modifiche all’uso dei suoli nei territori interessati.;
-

RICHIAMATO l'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza PCM n. 408/2016 avente per oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 a partire dal giorno 24 agosto 2016." di seguito riportato:

.....
"Art. 2 – (Realizzazione di strutture e moduli temporanei ad usi pubblici)

1. Per la realizzazione delle strutture temporanee ad usi pubblici, sulla base della ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 394/2016 citata in premessa, che vengono comunicati alla Dicomac, i soggetti specificamente individuati nella tabella in allegato 1 provvedono:

allo svolgimento della procedura di acquisizione in locazione dei moduli provvisori idonei allo scopo;

all'ordinativo di fornitura;

all'individuazione delle aree utilizzabili, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze prospettate;

alla verifica di idoneità delle aree individuate;

all'acquisizione delle aree con i poteri di cui all'articolo 3, comma 5 dell'ordinanza n. 394/2016;

alla predisposizione delle aree individuate mediante l'esecuzione dei lavori necessari, operando con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016.

.....
CONSIDERATO che, a far data dal 30/10/2016 data tutti gli Uffici Comunali sono stati trasferiti presso container situati sull'Area della Protezione Civile comunale a causa dell'inagibilità della sede Comunale;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, con ripetuti contatti e confronti con la Protezione Civile, la Regione Marche e il Commissario di Governo, ha approfondito e valutato alcune possibili soluzioni per dotarsi di una Sede Municipale funzionale ed efficiente per tutto il periodo che sarà necessario all'esecuzione dei lavori di recupero e ripristino della Sede Storica di Palazzo Pallotta (prevedili, realisticamente, 4/5 anni);

CONSIDERATO che a seguito della intensa e proficua collaborazione instauratasi tra il Comune di Caldarola e la Regione Emilia Romagna (presente ed operativa nel nostro Comune fin dalle prime ore subito dopo il sisma del 26 ottobre con la Colonna Mobile della propria Protezione Civile) che ha messo a disposizione della comunità caldarolese decine di volontari e dipendenti pubblici, la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha deliberato, con atto N. 1513 nella seduta del 10.10.2017, un contributo finanziario straordinario di € 465.000 finalizzato alla costruzione della nuova sede comunale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 105 del 07/11/2017 avente per oggetto "COSTRUZIONE NUOVA SEDE MUNICIPALE. INDIVIDUAZIONE AREA" con la quale è stata individuata l'area idonea alla realizzazione della nuova sede comunale ed approvato lo studio di fattibilità tecnico economica per la realizzazione dell'intervento;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 687 del 14.05.2018 avente per oggetto: "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE ED IL COMUNE DI CALDAROLA (MC) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INDICATI DALLA D.G.R. EMILIA-ROMAGNA N. 1513 DEL 10/10/2017";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 22.05.2018 avente per oggetto: "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE ED IL COMUNE DI CALDAROLA (MC) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INDICATI DALLA D.G.R. EMILIA-ROMAGNA N. 1513 DEL 10/10/2017 E N. 687 DEL 14/05/2018, PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE COMUNALE.";

CONSIDERATO che ai fini dell'ubicazione della nuova sede comunale è stata individuata l'area di cui al foglio 1 particella particella 786 (porzione) per circa mq 2.000,00;

DATO ATTO, altresì, che in il Comune di Calderola non dispone di aree di proprietà pubblica su cui realizzare la nuova sede comunale;

DATO ATTO che sulla base dello studio di fattibilità approvato, ai fini della realizzazione della nuova sede comunale è prevista una spesa complessiva pari ad € 605.000,00;

VISTA la nota della Regione Marche Servizio - Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 acquisita al protocollo Comunale in data 06/03/2018 prot. n. 2347 con la quale sono state ritenute ammissibili ed ascrivibili alla contabilità speciale Sisma 2016 le spese previste per la fondazione ed opere di urbanizzazione finalizzate alla realizzazione della nuova sede comunale per l'importo complessivo pari ad € 140.000,00;

DATO ATTO che l'area individuata è stata sottoposta a verifica di idoneità da parte dai tecnici della Protezione Civile Regionale, il cui esito è stato comunicato con nota della Regione Marche Servizio - Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 prot. n. 1256912 del 18/12/2017 acquisita al protocollo comunale in data 18-12-2017 con prot. n. 13380;

CONSIDERATO che l'area in Via Rimessa identificata catastalmente al Foglio n. 1 – Particella n. 786 (porz) – Comune di Calderola (MC), della superficie di mq. 4.451 (RD € 17,24 e RA € 22,99) di proprietà del signor TARDELLA Tiziano – è stata individuata idonea quale area per la realizzazione della nuova sede comunale;

CONSIDERATO che per l'area di cui sopra è stata acquisita la disponibilità da parte dei suddetti proprietari con lettera agli atti Prot. 6669 del 30-06-2018;

VISTA l'ordinanza Sindacale n. 151 (R.G. 158) del 02.07.2018 avente per oggetto "SISMA 2016 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI URGENZA DELLA PORZIONE DI AREA UBICATA IN VIA RIMESSA E DISTINTA CATASTALMENTE AL FOGLIO 1 PARTICELLA 786. DITTA: TARDELLA TIZIANO" con la quale è stata disposta l'occupazione di urgenza dell'area in Via Rimessa identificata catastalmente al Foglio n. 1 – Particella n. 786 (porz);

VISTO l'accordo quadro num. 150439 del 27/09/2016 stipulato tra l'Agenzia delle Entrate e la Protezione Civile al fine della determinazione delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio connesse alla sequenza sismica iniziata nel mese di Agosto 2016;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra la stima dei valori provvisori delle indennità di occupazione ed esproprio debbono essere determinati dall'Agenzia delle Entrate;

DATO ATTO che in data 30.07.2018 prot. 7668 il Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata ha provveduto ad inviare all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Macerata – Ufficio Provinciale del Territorio la richiesta di determinazione valore area edificabile ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione ed esproprio;

ATTESO che l'Ordinanza Sindacale n. 151 (R.G. 158) del 02.07.2018 individua le particelle e le superficie da occupare;

DATO ATTO, che i criteri di stima adottati sono quelli previsti dalla normativa vigente in materia d'espropriazione ed occupazione;

VISTO che in data 27.03.2019 Prot. 2849 l'Agenzia delle Entrate ha inviato la relazione di stima per il calcolo dell'indennità di occupazione/esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001;

CONSIDERATO pertanto di determinare l'indennità provvisoria di occupazione di urgenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 20, 22 e 50 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., sulla base della perizia di stima effettuata dall'Agenzia delle Entrate così come specificato nel prospetto allegati;

DATO ATTO che il valore unitario dell'area, sulla base della relazione di stima per il calcolo dell'indennità di occupazione/esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001, è stata fissata in via provvisoria pari ad € 16,00/ mq;

CONSIDERATO che sulla base delle mappe catastali l'area occupata è stata stimata pari a mq 2.000;

CONSIDERATO che sulla base della stima effettuata dall'Agenzia delle Entrate e in funzione dell'area effettivamente occupata, l'importo complessivo dell'indennità di esproprio per l'area occupata, è pari ad € 32.000,00 (€ 16,00 / mq x 2.000,00 mq = € 32.000,00;

VISTO l'art. 50 comma 1 del del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, che stabilisce che caso di occupazione temporanea di un area, e' dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di

quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua;

DATO ATTO che sulla base di quanto sopra riportato l'indennità di occupazione temporanea per l'area di cui alla presente, per ogni anno, è pari ad € 2.667,00 [€ 32.000 / 12];

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. l'importo dell'indennità per la sola occupazione temporanea:

- a) Valore provvisorio dell'indennità di occupazione Mesi di Luglio/Dicembre 2018 pari ad € 1.333,50 ([€ 2.667,00/12] x 6);
- b) Valore provvisorio dell'indennità di occupazione Mesi da Gennaio/Luglio 2019 pari ad € 1.555,75 ([€ 2.667,00/12] x 7);

e pertanto, l'indennità di occupazione temporanea dal Mese di luglio 2018 al mese di giugno 2019 è pari ad € 2.889,25;

RICHIAMATA la Nota di questo Ente prot. 6821 del 12/07/2019 avente per oggetto "AREA IN VIA RIMESSA, CATASTALMENTE INDIVIDUATA AL FOGLIO 1 PARTICELLE 786 (PORZIONE) PER MQ 2.000,00 ALLA REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE – RICHIESTA DISPONIBILITA' ALLA CESSIONE DELL'AREA OCCUPATA ED ALLA SUA ESTENSIONE FINO A MQ 2.500,00";

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata n. 98 (Reg. Generale 269) del 17/07/2019 avente per oggetto: "SISMA 2016. OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI TERRENO PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE SITA IN VIA RIMESSA FG. 1 PART. 786/PORZ. DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI OCCUPAZIONE" con la quale si è stabilito di:

➤ **DI APPROVARE** la relazione di stima per il calcolo dell'indennità di occupazione/esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001 redatta dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Macerata – Ufficio Provinciale del 14/03/2019 prot. Comune di Caldarola n. 2849 del 27/03/2019;

➤ **DI STABILIRE** in via provvisoria i parametri per il calcolo dell'indennità, da corrispondere agli aventi diritto per l'esproprio e l'occupazione temporanea dell'area ubicata in Via Rimessa e distinta catastalmente al Fg. n. 1 Particella n. 786 (porz) come di seguito indicato:

- a) Valore provvisorio unitario dell'area, determinato sulla base della relazione di stima dell'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.P.R. 327/2001 e secondo quanto previsto dall'accordo quadro num. 150439 del 27/09/2016 stipulato tra l'Agenzia delle Entrate e la Protezione Civile, pari ad € 16,00/ mq;
- b) Superficie occupata, determinata sulla base delle mappe catastali pari a mq: 2.000;
- c) Valore provvisorio dell'indennità di esproprio per l'area sopra richiamata pari ad € 32.000,00 (€ 16,00 / mq x 2.000,00 mq = € 32.000,00) ;
- d) Valore provvisorio dell'indennità di occupazione temporanea per l'area sopra richiamata per ogni anno pari ad € 2.667,00 (€ 32.000,00 / 12);

➤ **DI STABILIRE** in via provvisoria l'importo dell'indennità, da corrispondere agli aventi diritto per l'occupazione temporanea già effettuata, come di seguito indicato:

- a) Valore provvisorio dell'indennità di occupazione Mesi di Luglio/Dicembre 2018 pari ad € 1.333,50 ([€ 2.667,00/12] x 6);
- b) Valore provvisorio dell'indennità di occupazione Mesi da Gennaio/Luglio 2019 pari ad € 1.555,75 ([€ 2.667,00/12] x 7);

➤ **DI DARE ATTO** che l'indennità definitiva sarà determinata dopo l'accettazione da parte del proprietario del valore unitario e previa verifica delle superfici mediante rilievo topografico dell'area effettivamente occupata;

➤ **DI NOTIFICARE** al proprietario il presente provvedimento, nelle forme degli atti processuali civili, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.P.R. 327/01, che nei 30 giorni successivi alla

notificazione gli stessi potranno comunicare se intendono condividere la determinazione dell'indennità proposta, dichiarando contestualmente l'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di condivisione dell'indennità è irrevocabile (art. 20 comma 5 del D.P.R. 327/2001);

➤ **DI DARE ATTO** che trascorso il termine di 30 giorni dalla notifica della presente determinazione, in caso di rifiuto o di silenzio, l'indennità offerta si intenderà non accettata e l'indennità di occupazione sarà depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, in tal caso si provvederà alla determinazione dell'indennità definitiva ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001;

DATO ATTO che il proprietario Sig. TARDELLA Tiziano, con nota acquisita al protocollo comunale in data 19/09/2019 protocollo n. 8819, ha comunicato di non accettare l'indennità proposta e con la medesima nota ha chiesto l'attivazione dell'art. 21 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e contestualmente designando quale proprio tecnico l'Ing. Albero Gigli con studio professionale in Via Lorenzoni n. 157/159 – 62100 Macerata (MC) – Cod. Fiscale GGLLRT54P24C704S – Partita IVA 01933050435 ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A334

DATO ATTO che con ulteriore successiva nota prot. 10499 del 26/10/2019 il proprietario, per il tramite del proprio legale di fiducia avv. Cristallini Alberto, sollecitava il Comune di Caldarola all'avvio delle procedure di cui all'art. 21 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

PRESO ATTO della mancata accettazione dell'indennità provvisoria di occupazione in quanto ritenuta non congrua, si rende necessaria la nomina del tecnico incaricato ai sensi dell'art. 21 comma 2 da parte del Comune di Caldarola;

CONSIDERATO che preventivamente all'attivazione delle procedure di stima dell'area richieste dal proprietario e sopra richiamate, il sottoscritto Responsabile del Procedimento ritiene opportuna una verifica preventiva del valore stimato da parte dell'Agenzia delle Entrate, nell'ottica di efficienza ed economicità dei procedimenti amministrativi e di evitare, ove ne sussistano fondate ragioni, contenziosi con la proprietà privata;

CONSIDERATO che l'attivazione delle procedure di cui all'art. 21 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. comporta ulteriori oneri finanziari, che nel caso in cui la stima sia superiore per almeno 1/10 del valore dell'indennità provvisoria sono posti completamente a carico del beneficiario dell'esproprio (art. 21 comma 6, lett. b del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.);

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra, dato atto che il proprietario non ha accettato l'indennità di esproprio/occupazione determinata in via provvisoria, con Nota Prot. 11112 del 14/11/2019 avente per oggetto " OCCUPAZIONE TEMPORANEA D'URGENZA DELL'AREA UBICATA IN VIA RIMESSA INDIVIDUATA AL FG. 1 PARTICELLA N.786PORZ. PER MQ 2.000FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE COMUNALE. - MANCATA ACCETTAZIONE DELL'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ED ESPROPRI. RICHIESTA VERIFICA IMPORTO INDENNITA' PROVVISORIA DI OCCUPAZIONE.è stato richiesto all'Agenzia delle Entrate, ove ne ricorrono i presupposti, di verificare il valore stimato entro 30 giorni dal ricevimento della presente;

DATO ATTO che l'Agenzia delle Entrate, in risposta alla Nota prot. 11112 del 14.11.2019, ha inviato comunicazione acquisita al Protocollo Comunale n. 12276 del 19.12.2019 nella quale specifica che non sono emersi elementi sufficienti per procedere ad una diversa determinazione dell'indennità di occupazione rispetto a quanto già precedentemente comunicato.

RICHIAMATA la Nota Prot. 12422 del 27/12/2019 avente per oggetto " PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA2 DEL D.P.R. 327/2001 PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DEFINITIVADI OCCUPAZIONE/ESPROPRIAZIONE DELL'AREA UBICATA NEL COMUNE DI CALDAROLA IN VIA RIMESSA INDIVIDUATA CATASTALMENTE AL FG. 1 PARTICELLA N. 786/PORZ. PER MQ 2.000 - RICHIESTA DISPONIBILITÀ ALLA NOMINA QUALE TECNICO DI PARTE DEL COMUNE DI CALDAROLA NEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 21 C2 DEL D.P.R. 327/2001 E S.M.I." indirizzata al Geom. Antonio Borraccini e alla Provincia di Ascoli Piceno è stata richiesta la disponibilità ad essere nominato tecnico di parte della stessa per la procedura di cui sopra, come previsto dall'art. 21 del D.P.R. 327/2001;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Dirigente del Settore I – Affari Generali della Provincia di Ascoli Piceno n. 02 del 14/01/2020 (Reg. Generale 32) avente per oggetto "Autorizzazione a svolgere incarico non ricompreso nei compiti e doveri d'ufficio – Art. 53 D.Lgs 165/2001 – per il dipendente Borraccini Antonio" con la quale si è proceduto ad autorizzare il Geom. Borraccini Antonio, a

svolgere l'incarico esterno, saltuario ed occasionale, di tecnico di parte in un procedimento espropriativo per conte del Comune di Calderola, trasmessa a questo Ente con Prot. 389 del 16/01/2020;

DI DATO ATTO che gli importi, a titolo di compenso professionale, per i rispettivi tecnici sarà determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 comma 6 lett. "a" del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

DATO ATTO che con successiva Determina del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata si procederà all'assunzione degli Impegni di Spesa ai relativi Capitoli dei compensi professionali;

RITENUTO di nominare, ai sensi dell'art. 21 c. 6 lett. "a" del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il **Geom. BORRACCINI Antonio** residente in Via Aosta n. 4 – 63100 Ascoli Piceno (AP) – Cod. Fiscale BRRNTN58P24A462Q quale tecnico di parte della procedura di determinazione dell'indennità di occupazione ed esproprio dell'area catastalmente distinta al Foglio 1 Parti. 786/porz. per conto del Comune di Calderola;

RITENUTO di nominare, ai sensi dell'art. 21 c. 6 lett. "a" del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'**Ing. Albero Gigli** con studio professionale in Via Lorenzoni n. 157/159 – 62100 Macerata (MC) – Cod. Fiscale GGLLRT54P24C704S – Partita IVA 01933050435 ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A334 quale tecnico di parte della procedura di determinazione dell'indennità di occupazione ed esproprio dell'area catastalmente distinta al Foglio 1 Parti. 786/porz. per conto del Sig. Tardella Tiziano;

VISTO l'art. 32 comma 6 e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la regolarità delle procedure;

VISTI:

- D.P.R. 327/2001 e s.m.i. "Testo Unico Espropri";
- ,D. Lgs 50/2016 e smi " Codice dei contatti pubblici"
- Dpr 207/2010 e smi "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- D. Lgs 267/2000 e smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa narrativa parte integrante della presente Determinazione;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento per "SISMA 2016, OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI TERRENO PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE SITA IN VIA RIMESSA FOGLIO 1 PART. 786/PORZ. DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI OCCUPAZIONE. NOMINA CONSULENTE TECNICO AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 2 D.P.R. 327/2001 S.M.I." è il sig. Spinaci Andrea del Settore Urbanistica - LL.PP. - Edilizia Privata del COMUNE DI CALDAROLA;

DI INCARICARE, ai sensi dell'art. 21 c. 6 lett. "a" del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il **Geom. BORRACCINI Antonio** residente in Via Aosta n. 4 – 63100 Ascoli Piceno (AP) – Cod. Fiscale BRRNTN58P24A462Q quale tecnico di parte della procedura di determinazione dell'indennità di occupazione ed esproprio dell'area catastalmente distinta al Foglio 1 Parti. 786/porz. per conto del Comune di Calderola;

DI INCARICARE, ai sensi dell'art. 21 c. 6 lett. "a" del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'**Ing. Albero Gigli** con studio professionale in Via Lorenzoni n. 157/159 – 62100 Macerata (MC) – Cod. Fiscale GGLLRT54P24C704S – Partita IVA 01933050435 ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A334 quale tecnico di parte della procedura di determinazione dell'indennità di occupazione ed esproprio dell'area catastalmente distinta al Foglio 1 Parti. 786/porz. per conto del Sig. Tardella Tiziano;

DI DATO ATTO che gli importi, a titolo di compenso professionale, per i rispettivi tecnici sarà determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 comma 6 lett. "A" del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

DATO ATTO che con successiva Determina del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata si procederà all'assunzione degli Impegni di Spesa ai relativi Capitoli dei compensi professionali;

DI DARE ATTO che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del piano esecutivo di gestione;

DI STABILIRE che le prestazioni professionali di cui alla presente dovranno essere realizzati entro 45 giorni dalla data di comunicazione della presente determina di affidamento e comunicazione dei tecnici incaricati da parte del R.U.P.;

DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Urbanistica - LL.PP.-Edilizia Privata Ing. Andrea Spinaci dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazioni mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

DI AVVISARE che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.L.gs 18.8.2000, n. 267:

- A norma dell'art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Biondi Dott. Rossano ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data per l'importo complessivo pari ad €

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Caldarola; 15-01-2020 Biondi Dott. Rossano

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) dal 28-02-2020

Il Responsabile del Servizio
Caldarola; 15-01-2020 F.to Spinaci Andrea

E' copia conforme all'originale.

Il Responsabile del Servizio
Caldarola; 28-02-2020 Spinaci Andrea
